

CONTRATTO

sulla costituzione e la conduzione della società anonima **Ritom SA**

tra

le Ferrovie Federali Svizzere FFS
società anonima di diritto speciale con sede a Berna
rappresentata da Infrastruttura Energia
Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen
("FFS SA" o "Parte")

e

Repubblica e Cantone Ticino
("Cantone Ticino" o "Parte";
entrambi insieme "le Parti" o "gli Azionisti")

Art. 1

Costituzione e scopo della Società

Le parti costituiscono la **Ritom SA** con sede a Quinto / TI ("la Società").

Scopo della Società è lo sfruttamento delle forze idriche delle acque affluenti nel bacino del Ritom, derivate dal Canton Ticino, dal Canton Uri e dalla Val Cadlimo, acque quest'ultime che defluirebbero in maniera naturale verso il Canton Grigioni, come pure l'utilizzo delle risorse idriche di valli limitrofe.

La Società può costruire, gestire, acquisire o locare impianti di produzione di energia elettrica, apparecchiature di trasmissione e impianti di distribuzione dell'energia prodotta, così come gestire impianti di trasporto nella regione del Ritom.

La Società può pure acquistare, gravare e vendere beni immobili connessi con, o funzionali a, il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società viene costituita subito dopo la crescita in giudicato del decreto legislativo del Gran Consiglio del Cantone Ticino rilasciante la relativa concessione ("la Concessione").

Art. 2

Azioni e capitale azionario

2.1 Il capitale azionario iniziale della Società viene determinato in CHF 1'000'000.- (franchi un milione), da liberare in contanti presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona.

Esso viene sottoscritto nella misura di:

25 %	CHF	250'000.-	dal Cantone Ticino,
75 %	CHF	750'000.-	da FFS SA.

2.2 Dopo la sua costituzione, il capitale azionario della Società verrà aumentato di CHF 45'500'000.- (franchi quarantacinque milioni cinquecentomila) tramite il conferimento di beni in natura descritto al successivo art. 6. Resta riservata una diversa indicazione sul valore del conferimento in natura nell'ambito dell'attestazione di verifica del revisore.

2.3 Le azioni della Società (le "Azioni") sono nominative.

Art. 3

Trasferimento delle Azioni

3.1 Le Parti sono consapevoli che il rilascio della Concessione è subordinato al rispetto di svariate condizioni; tra queste il fatto che il trasferimento delle Azioni necessita per la sua validità l'approvazione da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino. Le Parti si danno atto che determinante in questo ambito è il contenuto della Concessione.

3.2 Le Azioni possono essere trasferite unicamente nei seguenti casi:

- a) con il consenso scritto di tutte le Parti; oppure
- b) allorquando il Cantone Ticino, o un suo successore, intende trasferire le proprie Azioni a un proprio ente o a un ente al quale egli partecipa in modo preponderante oppure a un'impresa di cui egli detiene il controllo ai sensi dell'art. 963 CO; oppure
- c) allorquando un azionista che è un'impresa di trasporto della Confederazione ai sensi dell'art. 12 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFİ) intende trasferire le proprie Azioni a un'altra impresa di trasporto della Confederazione ai sensi dell'art. 12 LUFİ di cui il venditore detiene il 100% del capitale azionario; oppure
- d) nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'art. 4.

3.3 Resta efficace la facoltà del Consiglio di amministrazione di rifiutare l'approvazione del trasferimento delle Azioni per i motivi previsti nello statuto.

3.4 Nel caso in cui, nell'ambito del rinnovo della concessione del Cantone Uri e della convenzione con il Cantone Grigioni, dovessero essere concessi a questi ultimi, convenzionalmente o per effetto di una decisione passata in giudicato, a partire dal 2043 dei diritti di partecipazione nella Società, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le quote di partecipazione necessarie secondo delle modalità da stabilire di comune accordo.

3.5 Con il trasferimento delle Azioni vengono parimenti trasferiti al nuovo acquirente tutti i diritti e doveri annessi ai sensi dei contratti e degli statuti.

Art. 4

Diritto di prelazione

Fermo restando i limiti di trasferibilità delle Azioni previsti nello statuto e/o nel presente Contratto ognuna delle due Parti concede all'altra Parte un diritto di prelazione su tutte le proprie Azioni. Il diritto di prelazione non è applicabile nei casi di cui all'art. 3.2 lit. b) e c) del presente contratto.

Art. 5

Obbligo di trasmissione e uscita di una Parte

Le Parti si danno atto che il trasferimento delle Azioni a un terzo è subordinato alla sottoscrizione di un nuovo contratto tra tutti gli azionisti redatto nel rispetto dei principi della Concessione e del presente Contratto.

Art. 6

Conferimento

Subito dopo la costituzione della Società, nell'ambito dell'aumento di capitale azionario della Società descritto al precedente art. 2.2, FFS SA conferirà alla Società i diritti di sfruttamento delle acque derivanti dalla concessione del Cantone Uri (Unteralpreuss) e dalla convenzione con il Cantone Grigioni (Reno di Medel) così come tutte le parti per la captazione, conduzione ed accumulazione dell'attuale impianto Centrale Ritom necessarie per l'esercizio della nuova centrale.

Il conferimento in natura avverrà per un valore di CHF 45'500'000. Contestualmente al conferimento, il Cantone Ticino pagherà a FFS SA l'importo di CHF 11'375'000.- per compensare la sua parte del 25% nel conferimento in questione. Resta riservata una diversa indicazione sull'adeguatezza di tali stime nell'ambito dell'attestazione di verifica del revisore.

Le Parti adotteranno ed eseguiranno gli accordi necessari per fare in modo che, anche dopo il conferimento di beni in oggetto, la ripartizione del capitale azionario della Società rimanga 25% al Cantone Ticino e 75% a FFS SA.

Art. 7

Abbandono della presa Canaria

Le Parti si danno atto che il rilascio della Concessione è subordinato all'abbandono dell'utilizzo della presa Canaria da parte di AET, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Concessione. Dal momento dell'abbandono dell'utilizzo della presa Canaria, ad AET sarà riconosciuta dalle FFS quale compenso, sino allo scadere della Concessione, una quota d'energia nel bacino del Ritom corrispondente al quantitativo d'acqua persa a causa dell'abbandono, misurata annualmente, moltiplicata per il coefficiente energetico relativo (0.30 kWh/mc).

La gestione dell'energia di compenso è regolata nel contratto di esercizio.

Art. 8

Assunzione di progetti da parte della Società

Dopo la costituzione della Società, quest'ultima rileva i progetti e i lavori preliminari riguardanti la domanda di Concessione, la progettazione e la realizzazione della nuova centrale, il cui onere (prestazioni di terzi) è stato concordato e assunto dalle Parti, rispettivamente da terzi contro rimborso dei costi effettivi incorsi fino al giorno della costituzione della Società.

Per contro, ogni Parte si assume tutti i propri costi interni sostenuti in relazione ai lavori preparatori e, successivamente, fino alla messa in funzione della nuova centrale; tali costi non possono essere addebitati alla Società.

Art. 9

Esercizio della nuova centrale

In merito alla conduzione dell'esercizio della nuova centrale (*Betriebsführung*) valgono le seguenti regole di base:

- la conduzione dell'esercizio degli impianti 50 Hz sarà effettuata dal Canton Ticino per il tramite della sua azienda elettrica;
- la conduzione dell'esercizio degli impianti 16.7 Hz e del convertitore di frequenza sarà effettuata da FFS SA;
- la coordinazione superiore degli impianti (gestore) sarà curata dal Canton Ticino per il tramite della sua azienda elettrica.

Art. 10

Diritti di sfruttamento delle acque

10.1 Ognuna delle due Parti ha diritto all'energia affluita e alla potenza disponibile riguardante le acque oggetto della Concessione di cui è titolare la Società, in proporzione alla sua partecipazione azionaria (75% FFS SA, 25% Canton Ticino).

10.2 Ognuna delle due Parti ha il diritto di rivendicare la potenza momentaneamente inutilizzata come pure un eventuale spazio d'immagazzinamento libero nei bacini degli impianti della Società, eccedente la propria quota parte. Con riferimento alla ripartizione dei costi di cui all'art. 13, questo diritto è riconosciuto al Canton Ticino, direttamente o per il tramite della sua azienda elettrica, per produrre propria energia sfruttando negli impianti della Società anche le acque provenienti dal bacino di Airole (acque non oggetto della Concessione), previo pompaggio di queste nel bacino del Ritom.

10.3 Di principio per nessuna Parte deve risultare uno svantaggio dalla gestione comune dell'esercizio rispetto alla possibilità di disporre ciascuno della propria centrale.

10.4 In caso di disturbi sulla rete ferroviaria nella regione Ticino o nel tunnel di base di AlpTransit (San Gottardo e Monte Ceneri; che secondo l'esperienza si attestano a circa l'1% del periodo di esercizio annuale), FFS SA si riservano il diritto di utilizzare la capacità massima disponibile dalla centrale Ritom. Tutti i relativi costi dovuti al cambiamento di programma di produzione (sbilanciamento, energia di compenso o altro) dovranno essere compensati secondo il principio della causalità. Nel contratto di esercizio saranno definiti l'impiego, i casi specifici, come pure le formule di calcolo.

10.5 Gli aspetti inerenti i deflussi minimi e il flusso discontinuo delle acque sono monitorati ed ottimizzati dalla Società, in considerazione di quanto stabilito nella Concessione.

10.6 Fino alla messa in esercizio della nuova centrale, lo sfruttamento delle acque del Ritom spetta esclusivamente a FFS SA, la quale continua a condurre sotto la propria regia l'attuale centrale.

A partire dalla crescita in giudicato del decreto legislativo rilasciante la Concessione e fino al momento della messa in esercizio della nuova centrale, le modalità e le conseguenze dello sfruttamento delle acque da parte di FFS SA vengono regolamentate da contratti bilaterali specifici, ritenuto che la Società sarà fin dal momento del relativo rilascio, unico ed esclusivo beneficiario della Concessione rilasciata dal Cantone Ticino. In particolare per lo sfruttamento delle acque del Ritom, a partire dalla data di in cui il decreto legislativo rilasciante la Concessione sarà cresciuto in giudicato e sino alla messa in esercizio della nuova centrale, il Cantone Ticino riceve quale controprestazione, energia sostitutiva sotto forma di produzione di una centrale „virtuale“ 50 Hz pari a 25% degli affluenti raccolti e utilizzabili del lago Ritom, cui andrà aggiunta l'energia di compenso per l'abbandono della presa Canaria, non appena la presa Canaria sarà stata abbandonata. La base per la determinazione del prezzo dell'energia sostitutiva è stabilita dai costi di produzione di *AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen Luzern*, Lucerna.

In deroga a quanto stabilito all'art.10.5, le responsabilità inerenti i deflussi minimi e il flusso discontinuo sino alla messa in esercizio della nuova centrale spetta esclusivamente alle FFS SA.

Art. 11

Diritti di utilizzazione dell'energia

11.1 La Società può fornire energia elettrica soltanto ai suoi Azionisti, sia nel Cantone Ticino, sia in altri Cantoni.

E' fatta salva la copertura del fabbisogno proprio (servizi ausiliari) della centrale.

11.2 Gli Azionisti possono congiuntamente utilizzare l'energia anche per i servizi di regolazione a favore di Swissgrid AG.

Art. 12

Finanziamento

Il finanziamento degli investimenti da effettuare deve avvenire per via di aumento di capitale, di prestiti o anticipi delle Parti (prestiti degli azionisti) e di finanziamenti di terzi.

I necessari pagamenti vanno prestati in occasione della prima richiesta da parte del Consiglio d'amministrazione, secondo il piano d'investimento (fabbisogno dei mezzi di pagamento) e l'avanzamento dei lavori di costruzione.

Art. 13

Ripartizione dei costi

13.1 Fino alla messa in esercizio della nuova centrale, i costi annuali della Società vengono ripartiti tra le Parti in proporzione alle rispettive quote azionarie.

13.2 Ritenuto che al Cantone Ticino è concessa la facoltà di utilizzare l'acqua del bacino di Airolo (acqua non oggetto della Concessione) tramite gli impianti della Società, e ritenute le peculiarità dell'impianto e dell'energia da esso prodotta, le Parti concordano che dopo la messa in esercizio della nuova centrale, presupposta e compresa la realizzazione dell'impianto di pompaggio, come definito nel progetto di Concessione, i costi annuali della Società (art. 16) saranno posti a carico delle FFS SA in ragione del 66% e a carico del Cantone Ticino in ragione del 34%, fatta eccezione per i costi riguardanti i canoni d'acqua che saranno ripartiti in proporzione alle rispettive quote azionarie.

13.3 Le Parti si impegnano a ridiscutere tempestivamente un'eventuale nuova ripartizione dei costi annuali della Società a partire dal 1° gennaio 2044.

13.4 Un contratto separato disciplinerà le disposizioni di dettaglio di questo articolo, avuto riguardo anche all'art. 12.

Art. 14**Consiglio di amministrazione**

14.1 Il Consiglio di amministrazione della Società è composto da 5 membri, dei quali 3 sono designati da FFS SA e 2 dal Cantone Ticino. Il rispettivo azionista avrà pure il diritto di chiedere la revoca di uno o più membri da esso designati. In materia di nomine o revoche ciascuna Parte si impegna a votare conformemente alle indicazioni date dall'altra Parte.

I diritti di firma in seno al Consiglio di amministrazione sono collettivi. Ritenuto che la firma collettiva deve essere esercitata in maniera disgiunta, necessitante cioè la firma da parte di un rappresentante di ognuna delle Parti.

FFS SA nomina il presidente ed il Cantone Ticino il vice-presidente del Consiglio di amministrazione.

14.2 Le seguenti decisioni devono essere approvate da almeno 4/5 (quattro quinti) del Consiglio di amministrazione :

- 1) l'assunzione rispettivamente l'abbandono di rami di attività;
- 2) la definizione e la modifica del piano d'investimento annuale o pluriennale (fabbisogno dei mezzi di pagamento) per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'impianto;
- 3) la sottoscrizione, la modifica o la disdetta di contratti di diritto privato o convenzioni di diritto pubblico aventi un impatto diretto o indiretto sul mantenimento, l'esercizio o il rinnovo della Concessione del 20... o sulla riverzione degli impianti alla scadenza della Concessione;
- 4) l'emanazione e la modifica del Regolamento d'Organizzazione;
- 5) la nomina, la revoca o la modifica del mandato a delegati e direttori;
- 6) il conferimento, la revoca di mandati a consulenti esterni, come pure la decisione di delegare a una o più persone, membri del Consiglio di amministrazione o terzi, la competenza a conferire, rispettivamente a revocare mandati a consulenti esterni;
- 7) la sottoscrizione, la revoca di contratti con terzi, come pure la decisione di delegare a una o più persone, membri del Consiglio di amministrazione o terzi, la competenza a sottoscrivere, rispettivamente a revocare contratti con terzi;
- 8) le decisioni circa il trasferimento delle azioni di cui all'art. 8 dello Statuto, compresa la decisione circa l'offerta di assunzione delle azioni da parte della Società.

Art. 15

Applicazione del Contratto

Le Parti si assumono la responsabilità che i loro rappresentanti nell'assemblea generale e nell'amministrazione della Società non intraprendano nulla in contraddizione con il presente Contratto.

Art. 16

Costi annuali della Società

I costi annuali della Società si compongono in particolare delle seguenti posizioni:

- a. costi per l'amministrazione generale, l'esercizio e la manutenzione degli impianti;
- b. canoni per i diritti d'acqua, imposte e altri tributi;
- c. corresponsione di interessi sui debiti e costi di finanziamento;
- d. accantonamenti ed ammortamenti secondo quanto indicato dagli statuti e dalle decisioni del Consiglio di amministrazione.

Interessi attivi e altri ricavi vengono dedotti dai costi annuali.

I costi annuali posti a carico degli azionisti saranno aumentati di una quota di utile secondo gli accordi definiti con l'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni del Cantone Ticino.

Art. 17

Distribuzione di dividendi

Riservate le normative cogenti applicabili, il Consiglio d'amministrazione propone all'assemblea generale la distribuzione del dividendo tenendo conto della situazione di liquidità e di capitalizzazione della Società. Sino alla messa in esercizio del nuovo impianto, e comunque sino a quando il capitale proprio della Società è inferiore o uguale al 27% degli attivi complessivi, il dividendo si orienta ad una distribuzione del 20% dell'utile di bilancio. Dal momento della messa in esercizio del nuovo impianto, e a condizione che il capitale proprio della Società è superiore al 27% degli attivi complessivi, il dividendo si orienta ad una distribuzione minima del 75% dell'utile di bilancio.

Art. 18

Emanazione di regolamenti

Il Consiglio d'amministrazione della Società prepara i necessari regolamenti relativi alla costruzione, all'esercizio e all'amministrazione della centrale.

Art. 19

Durata del Contratto

Il presente Contratto è concluso per la durata della Concessione rilasciata dal Cantone Ticino e non è revocabile.

Art. 20

Modifiche del Contratto e clausola salvatoria

Emendamenti ed estensioni del presente Contratto necessitano per la loro validità della forma scritta.

Qualora singole disposizioni del presente Contratto dovessero rivelarsi non valide, non efficaci o non applicabili, ciò non pregiudica la validità, efficacia e l'applicabilità delle restanti parti del Contratto. Le Parti si impegnano in tale situazione a sostituire la parte non valida, non efficace o non applicabile del Contratto con una disposizione valida, efficace o applicabile che da un punto di vista del contenuto sia il più vicina possibile alle intenzioni originarie delle Parti.

Art. 21

Foro applicabile

Fintanto che le Parti non si accordino su un collegio arbitrale, qualsiasi controversia relativa al presente Contratto va decisa dal Tribunale federale svizzero quale unica istanza.

Art. 22

Lingua del Contratto

Il presente Contratto viene stipulato in due esemplari redatti in lingua italiana e tedesca. In caso di divergenze di interpretazione tra la versione in lingua italiana e quella in lingua tedesca, la versione italiana sarà preminente.

Bellinzona, il 23 DIC. 2014

Cantone Ticino

Il Presidente del Consiglio di Stato



M. Bertoli

Il Cancelliere



G. Gianella

Ratificato con Ris. Gov. n° 7029 del 23 dicembre 2014

Berna, il 10.12.2014

Ferrovie Federali Svizzere FFS

Membro della Direzione del Gruppo
Capo Infrastruttura



Philippe Gauderon

Infrastruttura
Responsabile Energia, Telecom
e impianti elettrici



Jon Bisaz